DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 1991

recante approvazione per la Danimarca dei criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1637/91 che fissa un'indennità relativa alla riduzione dei quantitativi di riferimento previsti all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 e un'indennità per l'abbandono definitivo della produzione lattiera

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(92/19/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1637/91 del Consiglio, del 13 giugno 1991, che fissa un'indennità relativa alla riduzione dei quantitativi di riferimento previsti all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 e un'indennità per l'abbandono definitivo della produzione lattiera [1], in particolare l'articolo 2, paragrafo 4, lettera c),

considerando che la suddetta disposizione prevede, con riserva della proroga del regime del prelievo supplementare, l'approvazione da parte della Commissione dei criteri obiettivi considerati dallo Stato membro per l'attribuzione ai produttori prioritari dell'eventuale rimanenza dei quantitativi di riferimento liberati in applicazione del suddetto articolo ;

considerando che è opportuno approvare i criteri comunicati dalle autorità danesi il 1° ottobre 1991,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Con riserva della proroga del regime del prelievo supplementare, sono approvate le disposizioni nazionali danesi che prevedono l'attribuzione di quantitativi di riferimento supplementari ai produttori da poco tempo installati sia ai produttori la cui capacità di produzione è parzialmente inutilizzata al momento dell'attribuzione e che esercitano l'attività agricola a titolo principale.

Articolo 2

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

[1] GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 30.